

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11

del 18.01.2010

O G G E T T O

Procedimento penale a carico di dirigente comunale – Nomina legale di fiducia –
Nulla osta.

L'anno duemiladieci, il giorno diciotto del mese di gennaio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio** – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Art.12 del CCNL 12.02.2002 "Area della Dirigenza del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali", epigrafato "Patrocinio legale" ridisciplina la materia del patrocinio legale dei dirigenti comunali ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti degli stessi per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, disponendo che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti o interessi, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento e che, in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio;

Vista la nota prot. n. 72474 in data 22.12.2009 con la quale il Sig. ...omissis ... dipendente comunale con il ruolo di dirigente ha comunicato il nominativo del proprio legale di fiducia nella persona dell'Avv. Pasquale Minervini, nel procedimento penale a querela di parte;

Ritenuto che nulla osta alla nomina del succitato legale di fiducia da parte del dipendente, rinviando alla definizione del processo il rimborso delle spese legali se dovuto, alla luce della normativa e della copiosa giurisprudenza e dottrina in materia;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Che nulla osta alla nomina dell'Avv. Pasquale Minervini quale legale di fiducia del dirigente comunale ... omissis ... per la difesa nel procedimento penale che lo vede coinvolto.
- 2) Di dare atto che si procederà al rimborso delle spese legali secondo le previsioni di cui all'art. 12 del C.C.N.L. 12.02.2002 nonché secondo gli indirizzi giurisprudenziali e dottrinali prevalenti, purchè si realizzino contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) imputazione per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio;
 - b) sentenza di assoluzione di cui all'art. 530 C.P.P.;
 - c) assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione;

- d) parcelle dell'avvocato difensore munite del parere di congruità espresso dall'Ordine Professionale competente;
 - e) rimborso ad avvenuto pagamento dell'avvocato da parte del dipendente certificato da fattura riportante la quietanza di avvenuto pagamento.
- 3) Di disporre che il presente provvedimento sia redatto nel testo di cui sopra, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal codice della privacy sul trattamento dei dati personali "sensibili" e "giudiziari" di cui al D.Lvo 30.06.2003 n. 196, artt. 11, 18, 20, 21 e 22.
 - 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
 - 5) Di trasmettere il presente provvedimento all'U.A. Affari Legali per gli adempimenti di competenza.